



14788/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

PM

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ENRICO MANZON

- Presidente -

IRAP
ACCERTAMENTO
Motivazione
semplificata

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

Ud. 08/05/2018 - CC

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

R.G.N. 15298/2017

Dott. LUCA SOLAINI

- Rel. Consigliere -

14788
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15298-2017 proposto da:

BAZZIGALUPPI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA n.38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ANDREA CARLO POMA;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 7259/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 21/12/2016;

Luca Solaini

4706
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 15298/17

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi (di cui il secondo ricomprende un'ulteriore censura, formulata in via gradata), illustrati da memoria, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugna la sentenza della CTR della Lombardia, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall'amministrazione relativamente al 2010.

Il ricorrente, con il primo e secondo motivo, che presentano analoga rubrica e sostanzialmente la stessa censura, deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riferito all'art. 111 comma 6 Cost., nonché all'art. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/92, nonché al combinato disposto degli artt. 1 secondo comma del d.lgs. n. 546/92, dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c., in quanto, la motivazione dei giudici d'appello era soltanto apparente, poiché non indicava, neppure sommariamente, gli elementi posti a base del convincimento del collegio giudicante, ed, inoltre, i giudici d'appello non avrebbero considerato che gli studi esterni, presso cui il professionista svolgeva la propria attività professionale non erano a lui riferibili, in termini di organizzazione e responsabilità, né agli stessi il contribuente era associato; infine, neppure i beni strumentali erano riconducibili a un *quid pluris* rispetto al minimo indispensabile.

Infine, con una censura proposta in via gradata, il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sull'insussistenza dei presupposti per essere assoggettato al tributo per cui è controversia.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

L'articolata censura esaminata complessivamente è fondata.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, *"Per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la soggettività passiva all'imposta di un avvocato che, collaborando presso importanti studi legali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità)." (Cass. ord. n. 4080/17, 21139/16, 15992/17).*

Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno ritenuto sussistere un'ideale struttura organizzativa imputabile al contribuente, benché la stessa facesse capo a strutture terze, e ciò, sulla base degli elevati costi di gestione (v. Cass. ord. n. 23557/16), senza verificare se fossero sintomatici del ruolo organizzativo assunto da professionista nell'ambito di tali strutture, e per il valore dei beni strumentali (Cass. ord. n. 23552/16), senza verificarne l'effettiva rilevanza.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.



P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 8.5.2018.

Il Presidente
Dott. Enrico Manzon

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 7 GIU. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Civile DIPRIMA